ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE N. 20 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL 28 LUGLIO 2022

L'anno duemila**ventidue** il giorno **ventotto** del mese di **luglio**, alle ore 12,00, in Trapani, nei locali dell'Ordine al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Orlando Maria – **Segretario**, Avv. Adamo Brigida – **Tesoriere**, Avv. Giliberti Pasquale, Avv. Guitta Michele, Avv. Marabete Giuseppe, Avv. Perniciaro Vincenzo e Avv. Pugliese Carlo.

Risultano assenti il Presidente Avv. Vito Galluffo e i Consiglieri Avv. Amoroso Domenico, Avv. Castiglione Giacoma e Avv. Vulpitta Giulio.

Stante l'assenza del Presidente Avv. Vito Galluffo, presiede la seduta, in qualità di Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo tra tutti i consiglieri presenti, l'Avv. Marabete Giuseppe, il quale, dopo aver verificato la regolarità della convocazione ed avere constatato la presenza dei consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta consiliare per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Pareri di congruità compensi professionali;
2. Patrocinio a spese dello Stato in materia civile;
3. Cancellazione Albo Avvocati;
4. Richiesta di parere;
5. Compiuta pratica;
6. Pratica forense;
7. Cassa Nazionale Previdenza Forense - segnalazione mancato invio Modello 5/2020;
8. Formazione professionale continua;
9. Preventivi.

Il Presidente f.f. dà atto dell'avvenuto deposito del verbale della precedente adunanza, che viene dato per letto ed approvato.

****

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (Pareri di congruità sui compensi professionali) ed il Consigliere Segretario ripropone all'esame del Consiglio l'istanza N. 1400/2022 di prot. del 22/04/2022 – F13 C N. 3/2022 presentata dall'Avv. **==========** per la

liquidazione dei compensi professionali per le prestazioni svolte in favore del proprio cliente **==========**.

==========omissis ==========

Il Consiglio, sentito il Consigliere Relatore Avv. Vincenzo Perniciaro, delibera di autorizzare l'accesso agli atti del procedimento di liquidazione dei compensi. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

****

§ Si passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno (Patrocinio a spese dello Stato in materia civile) e il Consigliere Segretario sottopone al Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115. Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.,R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.,R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza delle pretese che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanze e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25), all'unanimità, delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze contrassegnate dai numeri di cui al seguente elenco: N.503-2022 G.P.; N.513-2022 G.P.; N.518-2022 G.P.; N.523-2022 G.P.; N.524-2022 G.P.; N.525-2022 G.P.; N.526-2022 G.P.; N.527-2022 G.P.; N.528-2022 G.P.; N.529-2022 G.P.; N.530-2022 G.P.; N.531-2022 G.P.; N.532-2022 G.P.; N.533-2022 G.P.; N.534-2022 G.P.; N.535-2022 G.P.; N.537-2022 G.P.; N.538-2022 G.P.; N.539-2022 G.P.; N.541-2022 G.P.; N.542-2022 G.P.; N.543-2022 G.P.; N.544-2022 G.P.; N.545-2022 G.P.; N.546-2022 G.P.; N.547-2022 G.P.; N.548-2022 G.P.; N.549-2022 G.P.; N.550-2022 G.P.; N.551-2022 G.P.; N.552-2022 G.P.; N.553-2022 G.P.; N.554-2022 G.P.; N.555-2022 G.P.; N.557-2022 G.P.; N.558-2022 G.P.; N.559-2022 G.P.; N.560-2022 G.P.; N.562-2022 G.P.; N.563-2022 G.P.; N.564-2022 G.P.; N.565-2022 G.P.; N.566-2022 G.P.; N.567-2022 G.P.; N.568-2022 G.P.; N.569-2022 G.P.; N.571-2022 G.P.; N.572-2022 G.P.; N.573-2022 G.P.; N.574-2022 G.P.; come da separati

provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

****

§ In relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (Cancellazione Albo Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 14/07/2022 dall'Avv. **==========**, tendente ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati con decorrenza dal 01.06.2022.

Il Consigliere Segretario riferisce che, data la specificità della richiesta di retrodatazione degli effetti della cancellazione al 1° giugno 2022 e, soprattutto, al fine di consentire al Consiglio di esercitare, con la necessaria prudenza, la discrezionalità che richiede l'adozione di un provvedimento di cancellazione con una efficacia retroattiva risalente nel tempo, ha provveduto ad invitare l'Avv. **==========** a meglio specificare le ragioni della richiesta di cancellazione con decorrenza 01.06.2022 ed, eventualmente, a depositare dichiarazione sostitutiva attestante il mancato svolgimento di attività professionale dal 01/06/2022 ad oggi.

Inoltre, poiché dall'esame della posizione contributiva dell'Avv. **==========**, la stessa non risultava in regola con il versamento del contributo d'iscrizione all'Albo per il corrente anno, è stata, altresì, informata che il Consiglio non avrebbe comunque potuto procedere alla cancellazione dall'Albo professionale, fin quando non fosse stata regolarizzata la posizione contributi nei confronti dell'Ordine con il versamento degli importi dovuti.

L'Avv. **==========**, ricevute in data 20.07.2022 le due separate pec contenenti rispettivamente la richiesta di chiarimenti ed il sollecito di pagamento del contributo 2022, non ha fornito alcun riscontro.

Il Consiglio, sentito il Consigliere Segretario, delibera di sospendere ogni decisione sulla richiesta di cancellazione, rinnovando l'invito all'Avv. **==========** a fornire i dovuti chiarimenti all'Ordine nonché a provvedere al versamento del contributo 2022 .

****

§ Sempre in relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (Cancellazione Albo Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25/07/2022 dall'Avv. **Basilicò Antonino**, nato a Trapani il 09.01.1956, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

==========omissis==========;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Basilicò Antonino**, nato a Trapani il 09.01.1956.

Avverte l'Avv. **Basilicò Antonino** *che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021 e del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione*.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ Sempre in relazione al terzo punto dell'ordine del giorno (Cancellazione Albo Avvocati), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 26/07/2022 dall'Avv. **Biundo Mary Rita**, nata a Castelvetrano (TP) il 21/08/1987, volta ad ottenere la cancellazione dall'Albo degli Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

==========omissis==========

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dall'Albo degli Avvocati dell'Avv. **Biundo Mary Rita**, nata a Castelvetrano (TP) il 21/08/1987.

Avverte l'Avv. **Biundo Mary Rita** *che la cancellazione dall'Albo professionale, oggi deliberata, non fa venir meno l'obbligo nei confronti della Cassa Forense dell'invio del Modello 5/2022 per l'anno 2021 e del Modello 5/2023 per l'anno 2022, nonché del pagamento delle eventuali eccedenze in autoliquidazione*.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

****

§ In relazione al quarto punto dell'ordine del giorno (Richiesta di parere), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 11/07/2022 dall'Avv. **==========**, la quale chiede di sapere se l'assunzione della funzione di insegnante per il sostegno

nella scuola secondaria di secondo grado con incarico di 18 ore (part-time) sia compatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Interviene sul punto il Consigliere Segretario il quale illustra brevemente l'argomento oggetto di parere.

L'iscrizione nell'Albo è, di regola, incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato; tuttavia, l'articolo 19, comma 1 della Legge n. 247/12 – nel porre eccezioni alla disciplina generale delle incompatibilità – rende compatibile con l'esercizio della professione forense l'insegnamento di "materie giuridiche […] nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate".

Così come chiarito dal C.N.F., profilo assorbente, ai fini dell'operatività della deroga sopra richiamata, è l'immissione in ruolo per l'insegnamento di materie giuridiche, previa abilitazione nella relativa classe di concorso.

Orbene, considerato che i compiti dell'insegnante di sostegno non contemplano l'insegnamento di materie giuridiche, ma si estrinsecano essenzialmente nel supportare l'alunno con disabilità nel suo percorso di apprendimento, deve ritenersi che l'assunzione della funzione di insegnante per il sostegno non sia compatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati, atteso che la norma che fa riferimento all'insegnamento di materie giuridiche, quale deroga al sistema delle incompatibilità del lavoro subordinato con la professione forense, è norma di stretta interpretazione, insuscettibile di estensione analogica. (cfr. parere CNF 26/02/2021).

Da ultimo, va inoltre precisato, per completezza di esposizione, che esiste una sola eccezione, ai sensi dell'art. 65 comma 3 del vigente ordinamento forense, secondo cui l'art. 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della legge 247/2012, per i quali restano ferme le disposizioni precedenti.

Il Consiglio:

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Considerando il quadro normativo vigente e quello giurisprudenziale del Consiglio Nazionale Forense, ritiene non compatibile l'esercizio della professione forense e l'insegnamento per il sostegno nella scuola superiore, ragion per cui il professionista iscritto all'Ordine che assume le funzioni di insegnante di sostegno non potrà mantenere l'iscrizione nel relativo albo.

****

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (Compiuta pratica), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori: Dott. **Di Giovanni Piergiulio**, nato ad Erice (TP) il 24/06/1996, iscritto al N. 2922 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità

25/06/2020, Dott. **Lucido Antonino**, nato ad Erice (TP) il 29/07/1991, iscritto al N. 2938 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 14/01/2021, i quali, avendo concluso il prescritto periodo di tirocinio forense, chiedono il rilascio del certificato di compimento della pratica.

Il Consiglio, lette le istanze ed esaminati i libretti di pratica forense, Visto l'art. 45 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; udita la relazione favorevole del Consigliere Segretario, ritenuto che sono state adempiute tutte le prescrizioni in ordine alla pratica forense per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, all'unanimità, decide autorizzarsi il rilascio dei certificati di compiuta pratica.

****

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (Pratica forense), il Consigliere Segretario comunica che:

1) Con istanza del 22/07/2022, il Dott. **Fileccia Vito Riccardo**, nato ad Erice (TP) il 05/12/1997, iscritto al N. 2990 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/05/2022, ammesso ad espletare il tirocinio forense presso lo studio legale dell'Avv. Fileccia Angelo, ha richiesto l'autorizzazione ad integrare la pratica professionale con la frequenza dello studio dell'Avv. Rapisarda Orazio. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

2) Con istanza del 26/07/2022, la Dott.ssa **Passalacqua Giulia**, nata ad Erice (TP) il 17/02/1995, iscritta al N. 2980 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 24/03/2022, ammessa ad espletare il tirocinio forense presso lo studio legale dell'Avv. Ruggirello Salvatore, ha richiesto l'autorizzazione ad integrare la pratica professionale con la frequenza dello studio dell'Avv. Michele Cavarretta. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti.

****

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (Cassa Nazionale Previdenza Forense – Segnalazione mancato invio modello 5/2020), il Consigliere Segretario comunica che, a seguito della segnalazione da parte della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, il Consiglio, nella seduta del 23 giugno 2022, ha deliberato di avviare nei confronti degli iscritti ancora inadempienti all'invio del Modello 5/2020 il procedimento volto alla sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione in forza del disposto dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'art. 9 della L. n. 141/1992. A tal fine, è stata disposta la comparizione degli avvocati **==========** per la seduta del 15 settembre 2022 alle ore 15,30.

Tuttavia, tranne che per l'Avv. **==========**, non è stato possibile eseguire la notifica degli avvisi di convocazione, mediante posta elettronica certificata, in quanto le caselle pec, agli atti dell'ufficio, degli Avv.ti **==========** risultano inibite alla ricezione. Si rende pertanto necessario procedere alla citazione, mediante notifica del provvedimento a mezzo ufficiale giudiziario, stabilendo altresì una data successiva al 15 settembre 2022 per consentire il perfezionamento delle notifiche in tempo utile.

Il Consiglio, ad unanimità, delibera di rinviare la comparizione degli Avv.ti **==========** ad una seduta del mese di ottobre, dando incarico al Presidente di procedere ai consequenziali adempimenti.

Il Consigliere Segretario riferisce inoltre che, alla luce delle risultanze emerse in sede di istruttoria delle segnalazioni della Cassa, si rende necessario:

a) avviare nei confronti dell'Avv. **==========** la procedura prevista dall'art. 16 comma 7 bis, (comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, lettera e), Legge n. 120 del 2020) finalizzata all'applicazione della sanzione della sospensione dell'iscritto fino all'avvenuta comunicazione del domicilio digitale.

Il Consiglio delibera in conformità.

b) avviare nei confronti dell'Avv. **==========** la procedura di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale in applicazione delle norme dell'ordinamento professionale che alla cancellazione fanno riferimento.

Risulta, infatti, accertata l'irreperibilità della predetta iscritta al domicilio professionale dichiarato e ciò a seguito di numerose comunicazioni alla stessa indirizzate e rimaste inefficaci in quanto risulta "sconosciuta" al domicilio professionale comunicato.

Inoltre, l'Avv. **==========** non ha comunicato un valido domicilio digitale.

Ciò premesso, la cancellazione d'ufficio trova la sua giustificazione nell'essere venuto meno il requisito di cui al comma 1, lett. c) dell'articolo 17 della Legge 247/2012, ove si sancisce che l'avvocato deve avere il proprio domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il COA presso cui è iscritto.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario, ritenuto che l'Avv. **==========**, a seguito di numerose comunicazioni e/o notifiche alla stessa indirizzate, risulta irreperibile al domicilio professionale dichiarato e conosciuto, tenuto conto che l'Avv. **==========** inoltre non possiede un valido domicilio digitale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 comma 1° lett. c) e del comma 9 lett. a) della Legge 247/2012.

ad unanimità,

delibera

l'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale nei confronti dell'Avv. **==========**, invitandola, tramite lettera raccomandata a. r. indirizzata al domicilio professionale conosciuto, a presentare proprie osservazioni al riguardo entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa, con facoltà in capo alla medesima di chiedere di essere ascoltata, come prescritto dal comma 12 del summenzionato art. 17 , nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

b) avviare nei confronti dell'Avv. **==========** la procedura di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale in applicazione delle norme dell'ordinamento professionale che alla cancellazione fanno riferimento.

Risulta, infatti, accertata l'irreperibilità del predetto iscritto al domicilio professionale dichiarato e ciò a seguito di numerose comunicazioni allo stesso indirizzate e rimaste inefficaci in quanto risultano "sconosciuti" al domicilio professionale comunicato.

Inoltre, l'Avv. **==========** non ha comunicato un valido domicilio digitale.

Ciò premesso, la cancellazione d'ufficio trova la sua giustificazione nell'essere venuto meno il requisito di cui al comma 1, lett. c) dell'articolo 17 della Legge 247/2012, ove si sancisce che l'avvocato deve avere il proprio domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il COA presso cui è iscritto.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Segretario, ritenuto che l'Avv. **==========**, a seguito di numerose comunicazioni e/o notifiche allo stesso indirizzate, risulta irreperibile al domicilio professionale dichiarato e conosciuto, tenuto conto che l'Avv. **==========** inoltre non possiede un valido domicilio digitale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17 comma 1° lett. c) e del comma 9 lett. a) della Legge 247/2012.

ad unanimità,

delibera

l'avvio della procedura di cancellazione d'ufficio dall'Albo professionale nei confronti dell'Avv. **==========**, invitandolo, tramite lettera raccomandata a. r. indirizzata al domicilio professionale conosciuto, a presentare proprie osservazioni al riguardo entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata stessa, con facoltà in capo al medesimo di chiedere di essere ascoltato, come prescritto dal comma 12 del summenzionato art. 17 , nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenziali.

****

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (Formazione professionale continua - Riconoscimento crediti formativi), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza del 20/07/2022 dell'Avv. **==========**, il quale ha richiesto il riconoscimento dei crediti formativi per l'anno 2022 per la partecipazione al Master biennale di 2 livello "Diritto e processo tributario" presso l'Università Telamatica Pegaso, come da attestato rilasciato in data 13/06/2022. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 10 C.F..

****

§ In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (Preventivi), il Consigliere Segretario comunica che la Visura s.p.a., con email del 21.07.2022, ha trasmesso offerta economiche per l'ampliamento dello spazio dell'archivio della pec: ord.trapani@cert.legalmail e per la conservazione a norma di legge.

Startup + canone fino alla scadenza 31.12.2023 della casella pec dell'ordine

1) Archivio conservazione a norma 1GB € 48,80 iva compresa

2) Archivio conservazione a norma 2GB € 97,60 iva compresa

3) Archivio conservazione a norma 3GB € 146,40 iva compresa

Il Consiglio, valutata la necessità e la congruità della spesa, previa dichiarazione di astensione dell'Avv. Giuseppe Marabete n. q. di R.P.C.T., delibera di approvare il preventivo n. 3 per l'archivio conservazione a norma 3GB per un totale complessivo di euro 146,40 iva inclusa, autorizzando, fin d'ora, il Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura elettronica.

****

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,55 e aggiorna i lavori del Consiglio alla seduta del giorno 15 settembre 2022 alle ore 15,00.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE F.F.

Avv. Maria Orlando Avv. Giuseppe Marabete